



Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani (Modifica della legge sui trapianti e della legge sulla ricerca umana)

del 19 giugno 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 2019²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 marzo 2015³ contro il traffico di organi umani è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ Esso comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa che l'Ufficio federale della sanità pubblica è il servizio di contatto nazionale competente ai sensi dell'articolo 22 lettera b della Convenzione.

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

¹ RS 101

² FF 2019 4903

³ RS 0.810.3; RU 2020 6571

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

Consiglio nazionale, 19 giugno 2020

La presidente: Isabelle Moret
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2020

Il presidente: Hans Stöckli
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente l'8 ottobre 2020.⁴

² Conformemente all'articolo 3 capoverso 2, le modifiche delle leggi di cui all'allegato entrano in vigore il 1° febbraio 2021.⁵

11 dicembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ FF 2020 5129

⁵ Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 10 dicembre 2020.

Allegato
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge dell'8 ottobre 2004⁶ sui trapianti

Art. 6 cpv. 1

¹ È vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un profitto finanziario o un altro vantaggio per la donazione di organi, tessuti o cellule di origine umana.

Art. 7 cpv. 1

¹ È vietato:

- a. il commercio di organi, tessuti o cellule di origine umana;
- b. il prelievo o il trapianto di organi, tessuti o cellule di una persona vivente o deceduta per i quali è stato offerto, concesso, richiesto o accettato un profitto finanziario o un altro vantaggio.

Art. 69, rubrica, cpv. 1 lett. a-c^{bis}, 2 e 4

Crimini e delitti

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale⁷, chiunque intenzionalmente:

- a. offre, concede, richiede o accetta un profitto finanziario o un altro vantaggio per la donazione di organi, tessuti o cellule di origine umana (art. 6 cpv. 1);
- b. esercita il commercio di organi, tessuti o cellule di origine umana (art. 7 cpv. 1 lett. a);
- c. preleva o trapianta organi, tessuti o cellule di una persona vivente o deceduta per i quali è stato offerto, concesso, richiesto o accettato un profitto finanziario o un altro vantaggio (art. 7 cpv. 1 lett. b);
- c^{bis}. preleva o trapianta organi, tessuti o cellule senza che il consenso al prelievo sia stato dato;

⁶ RS 810.21

⁷ RS 311.0

² Se l'autore ha agito per mestiere o se il reato di cui al capoverso 1 lettere a–c^{bis} concerne l'organo di un minorenne vivente, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

⁴ L'autore è altresì punibile se il reato di cui al capoverso 1 lettere a–c^{bis} o di cui al capoverso 2 è commesso all'estero. È applicabile l'articolo 7 del Codice penale.

Art. 71 cpv. 3

³ Le autorità competenti comunicano all'UFSP tutte le sentenze pronunciate sulla base dell'articolo 69 capoverso 1 lettere a–c^{bis}.

2. Legge del 30 settembre 2011⁸ sulla ricerca umana

Art. 9 Divieto di commercializzazione

¹ È vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un compenso o un altro vantaggio materiale per il corpo umano o sue parti in quanto tali.

² È altresì vietato utilizzare il corpo umano o sue parti, se sono stati oggetto di un atto illecito secondo il capoverso 1.

Art. 62 cpv. 1 lett. c e c^{bis}

¹ Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale⁹, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

- c. offre, concede, richiede o accetta un compenso o un altro vantaggio materiale per il corpo umano o sue parti in quanto tali;
- c^{bis}. utilizza il corpo umano o sue parti, se sono stati oggetto di un reato secondo la lettera c;

Art. 64 cpv. 3

³ Le autorità competenti comunicano all'UFSP tutte le sentenze pronunciate sulla base degli articoli 62 capoverso 1 lettere b–c^{bis} o 63 capoverso 1 lettera c a seguito di un reato di cui è stato oggetto il corpo umano o sue parti.

⁸ RS 810.30
⁹ RS 311.0